

NORME PRINCIPALI RIGUARDANTI I BOSCHI CEDUI

Art. 10 - Conservazione e tutela di singoli alberi.

1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro è resa obbligatoria l'esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo.

2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore età, morto o caduto, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52 ed è obbligatoria la sostituzione della pianta morta secondo le modalità di cui al comma 1 .

3. Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla chioma delle piante.

4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2 , gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all' articolo 52 .

5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 11 della L.R. n. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta.

6. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della L.R. n. 28/2001 , con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non sostituita.

7. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 1) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 11 Modalità di abbattimento.

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.

3. In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovrà essere eseguito, con esclusione del faggio, rasoterra unificando la sezione di taglio.

4. Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l'uso di idonee tecniche, quali l'eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

Art. 12 Potatura e spalcatura.

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.

3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il

cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3 .

5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

Art. 13 Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate.

1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata.

2. L'allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che il progetto di taglio autorizzato preveda l'applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare il bosco ed in particolare il novellame.

3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

4. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 14 Esbosco dei prodotti.

1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all'imposto ovvero ai margini delle strade carrabili.

2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate e, tenuto conto di quanto stabilito all' articolo 14 della L.R. n. 28/2001 , allo strato arbustivo.

4. A conclusione dell'esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere alle seguenti operazioni:

a) ripristino della percorribilità delle strade e piste principali utilizzate;

b) ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali;

c) protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie;

d) ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori.

5. Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono essere lasciati liberi all'interno della superficie utilizzata.

6. Nel caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo.

7. L'ente competente per territorio ha facoltà di stabilire l'interruzione temporanea dei lavori qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco.

8. Nelle aree vocate per il tartufo bianco l'ente competente per territorio può prescrivere le tecniche di esbosco più idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d'acqua per l'esbosco.

9. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui al comma 5 , per la quale si applica la sanzione di cui all' articolo 48, comma 9, lettera b), della L.R. n. 28/2001 .

Art. 16 Ripuliture nei boschi.

1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:

- a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato;
- b) per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere;
- c) per creare condizioni idonee all'insediamento della rinnovazione naturale;
- d) per la realizzazione di aree di saggio;
- e) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate.

2. Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non costituire cumuli o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all' articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d'acqua.

3. Le operazioni di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

4. È consentita l'eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad eccezione di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all' articolo 10 .

5. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c) , per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52 .

6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

7. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5 , gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all' articolo 52 .

8. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 11, della L.R. n. 28/2001 .

Art. 23 Definizioni.

1. Si definiscono BOSCHI CEDUI SEMPLICI quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie, denominate palloni, da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto all' articolo 33 , in relazione alle specie presenti.

2. Si definiscono **BOSCHI CEDUI MATRICINATI** quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al numero massimo come previsti dall' articolo 33 in relazione alle specie presenti.

3. Si definiscono **BOSCHI CEDUI INTENSAMENTE MATRICINATI** quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all' articolo 33 in relazione alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al comma 4 .

4. Si definiscono **BOSCHI CEDUI COMPOSTI** quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a centottanta piante ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed oltre per ettaro.

5. Si intende per **turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.**

Art. 24 Stagione di taglio e di esbosco.

1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:

- a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre - 31 marzo;
- b) da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre - 15 aprile;
- c) da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre - 30 aprile;
- d) oltre milleduecento metri di altitudine: 1° settembre - 30 aprile.

2. Qualora si verificano prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco, l'ente competente per territorio può prolungare la durata della stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di proroga.

3. **L'esbosco del materiale legnoso, già allestito entro i termini indicati al comma 1 , deve avvenire immediatamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2. Il materiale commerciabile, quando non esboscato, deve essere concentrato negli spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi sessanta giorni l'esbosco del materiale già depezzato può avvenire tramite teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi e attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie.**

4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 11, della L.R. n. 28/2001 .

5. Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

Art. 25 Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni.

1. **Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporaneità a quello del bosco ceduo,** ad eccezione di quanto indicato al comma 2 .

2. In deroga al comma 1 , è consentito, previa richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52 , il taglio di matricine finalizzato a consentire l'affermazione e un migliore accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente. L'autorizzazione è concessa a condizione che l'intervento sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima forma appartenenti alle suddette specie.

3. Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48 , commi 3 e 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 26 Turno dei boschi cedui.

1. Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:

- a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni cinquanta ;**
- b) per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta;**
- c) per i carpini e l'orniello: da anni quindici ad anni quaranta;**
- d) per il castagno un turno minimo pari a anni dieci ;**
- e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;**
- f) per l'ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni.**

2. Il turno regolato dal comma 1 si basa sull'età raggiunta dai polloni.

3. Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente.

4. L'ente competente per territorio può autorizzare tagli in deroga ai turni minimi di cui al comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.

5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48 , commi 3 e 11 della L.R. n. 28/2001 .

Art. 27 - Estensione delle superfici utilizzate.

1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 4 , commi 1 e 2 nei boschi governati a ceduo, l'estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all'interno di una stessa proprietà non può superare il limite di dieci ettari.

2. All'interno della stessa proprietà sono vietati i tagli di utilizzazione che, in contiguità con aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei precedenti tre anni, interessano una superficie superiore a dieci ettari.

3. Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da fasce di bosco adulto di almeno cento metri di profondità.

4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48 , commi 3 e 11, della L.R. n. 28/2001 . Si considera irregolare solo la porzione di bosco tagliata in eccesso rispetto a quella indicata nella comunicazione o autorizzata.

Art. 29 - Reclutamento degli allievi.

1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di matricine, le piante dell'età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo quanto indicato all' articolo 30, comma 2 .

2. Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la resistenza degli alberi all'isolamento, è d'obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi, gruppi di polloni su una unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera è computata come una matricina.

3. In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

Art. 30 - Trattamento delle matricine

1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a quattro metri e la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie che ha come diametro la metà dell'altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell'altezza media delle matricine, per una distanza massima di trenta metri. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall'intervento di utilizzazione.

3. Eventuali diradamenti all'interno dei gruppi devono essere autorizzati sulla base di un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all' articolo 5 , ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52 .

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e per gli interventi difformi all'autorizzazione di cui al comma 3 , si applica la sanzione di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 .

5. Per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione di cui al comma 3 , si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 48 , commi 9, lettera a) e 11 della l.r. 28/2001 .

Art. 31 - Trattamento e rilascio di specie diverse.

1. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

2. Le piante di cui al comma 1 , se ne hanno la qualità secondo quanto stabilito all' articolo 29 , entrano nel computo delle matricine.

3. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 33 - Boschi cedui matricinati.

1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno, per una consistenza complessiva:

a) da 120 a 180 piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;

b) da 30 a 70 piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco, nero e tremolo;

c) da 80 a 150 piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di altre specie.

2. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti all'età multipla del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell'età del turno.

3. I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per gruppi come indicato all' articolo 30, comma 2 .

4. L'ente competente per territorio può autorizzare o prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all' articolo 23, comma 2 , quando la situazione colturale lo consenta o per garantire una più efficace rinnovazione agamica del bosco.

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori di 2/3 per le piante dell'età del turno, e a 1/3 per quelle di età multipla del turno, calcolati sul numero minimo stabilito al comma 1 o ai valori autorizzati di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48 , commi 3 e 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

6. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi di consistenza complessiva indicati al comma 1 [55] o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui al l' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 34 - Boschi cedui intensamente matricinati.

1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto.

2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all' articolo 30, comma 1 e di quanto indicato all' articolo 33 in relazione alle specie presenti.

2 bis. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti un numero di matricine inferiore al numero massimo indicato all'articolo 33, comma 1 , le matricine possono essere rilasciate nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 33 .

3. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di matricine superiore ai massimi indicati all'articolo 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell'età del turno ed in 2/3 di età multipla al turno.

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48 , commi 3 e 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente prima dell'intervento, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 35 - Boschi cedui composti.

1. Nel corso dell'utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di età:

- a) cento allievi;**
- b) cinquanta matricine di due turni;**
- c) venti matricine di tre turni;**
- d) dieci matricine di quattro turni.**

2. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 23, comma 4 , solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricine appartenenti ai turni specificati al comma 1 , le stesse possono essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori.

3. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48 , commi 3 e 9, lettera a), della L.R. n. 28/2001 .

4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48, comma 9, lettera a) della L.R. n. 28/2001 .

Art. 36 - Trasformazione dei boschi cedui.

1. La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.

2. La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all' articolo 5 , ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all' articolo 52 .

3. Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48 , commi 3 e 11, della L.R. n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.